



C.B.B.O. Srl
Ambiente e Territorio

**PROCEDURA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
IGIENE URBANA
IN COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI E CON
CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE EX D.M. AMBIENTE 13/02/2014**

CONTRATTO DI APPALTO

(Bando trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 09/11/2017)

**CONTRATTO DI APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN
COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA**

PERIODO: 01/05/2018 – 30/04/2023

IMPORTO: EURO 7.555.863,97 + IVA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di maggio in Ghedi (BS), presso la sede di C.B.B.O. S.r.l. in via Industriale n° 33/35;

tra

1) C.B.B.O. S.r.l., Stazione Appaltante, in persona del Presidente, legale rappresentante Dott. Alessandro Rinaldi, con Sede in Ghedi (BS), via Industriale n° 33/35, C.F. 01669960989, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente contratto;

e

2) CANTIERAPERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Agata Di Bona con Sede in Brescia, via Buffalora n° 3/E, C.F. 02585290980, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come “le parti”,

PREMESSO CHE:

- a. in data 09/11/2017 è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il bando di gara a procedura riservata ex art. 112 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di igiene urbana, costituiti principalmente dalle seguenti attività:
- raccolta a domicilio porta a porta o con altre modalità dei rifiuti urbani residuali dalle raccolte differenziate (rifiuto secco residuo) e delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani,
 - servizi di spazzamento manuale del suolo pubblico, di aree mercatali o di aree verdi, rimozione di rifiuti fuori cassonetto, affiancamento con proprio operatore del servizio di spazzamento meccanico effettuato da altro soggetto,
- essendo le suddette attività dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito: CSA) e nei suoi Allegati, ove è anche specificato, rispetto all’ambito territoriale interessato dai servizi in affidamento (costituito dai Comuni di Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano)

quali attività siano da effettuarsi in ogni singolo Comune;
essendo inoltre il relativo importo a base di gara presunto complessivo, come definito nell'Allegato D al CSA con riferimento ai servizi base, incrementato dell'eventuale quota massima del 20% legata all'aumento, estensione o variazione dei servizi richiesti come da art. 11 del CSA, nonché della proroga tecnica della durata massima di 12 mesi di cui all'art. 5 del CSA, pari ad € 10.880.084,11 (compresi oneri per la sicurezza per rischi interferenziali), IVA esclusa;

- b. la Stazione Appaltante ha disposto, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/03/2018, l'aggiudicazione dei servizi di igiene urbana in oggetto a favore del Consorzio CANTIERAPERTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con un ribasso percentuale pari al 0,91% sull'importo posto a base di gara;
- c. sussistono le condizioni per addivenire alla sottoscrizione del contratto, stante l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta ed il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32 D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue, fermo restando che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto:

ART. 1 – Oggetto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di igiene urbana di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 09/11/2017, meglio specificato dai documenti menzionati nel successivo art. 2, con un ribasso percentuale unico e uniforme pari allo 0,91% da applicarsi a tutti i corrispettivi posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi, compreso il listino prezzi di cui all'Allegato E del CSA, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Fermo quanto previsto nel successivo art. 2, l'Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi affidatigli nell'integrale rispetto ed osservanza di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle condizioni offerte in sede di gara.

ART. 2 – Documenti parte integrante del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, che, sottoscritti in ogni pagina dai contraenti e conservati agli atti di C.B.B.O. S.r.l., ne costituiscono parte essenziale;
- b) Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) dichiarazioni ed offerte tecnica ed economica prodotte dall'aggiudicatario in sede di

partecipazione alla gara;

- d) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.

Si precisa che, in caso di eventuale contrasto, ferma restando la necessità di interpretare ogni atto in conformità a canoni di correttezza e buona fede, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali ed al fine di darvi applicazione, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- c) Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- d) dichiarazioni ed offerte tecnica ed economica prodotte comprensive degli elaborati tecnico/economici prodotti dall'Appaltatore in sede di offerta;
- e) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 3 – Altri servizi di igiene urbana a domanda e varianti dei servizi ai sensi dell'art. 42 del CSA

Con effetti decorrenti dal 01 Maggio 2018 la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 42 del CSA richiede all'Appaltatore lo svolgimento degli ulteriori servizi che sono descritti nella tabella A allegata al presente contratto, da considerarsi parte integrante dello stesso.

ART. 4 – Obbligazioni a carico della Stazione Appaltante. Corresponsione del canone.

La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile, nell'osservanza delle modalità previste dalle leggi tributarie in ragione del regime fiscale di C.B.B.O. S.r.l.. Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente. I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, secondo quanto previsto dall'art. 7 del CSA.

I pagamenti saranno effettuati attraverso bonifici bancari nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui appresso, previa trasmissione di regolari fatture, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del CSA. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore delle Imprese che hanno emesso le fatture alla Stazione Appaltante.

ART. 5 - Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 18 e 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto e si allegano:

- a) la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 prestata a mezzo dalla fideiussione n. 1207110101728 del 22/05/2018 per Euro 755.576,01 rilasciata da Assimoco S.p.A. filiale di Brescia;
- b) le polizze assicurative RCT e RCO rilasciate dalle Compagnie Assicuratrici.

Al riguardo si richiama per intero quanto previsto agli artt. 18 e 33 del CSA.

ART. 6 – Penali.

Le penali sono disciplinate dall'art. 26 del CSA. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 7 – Altri oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016), secondo le previsioni del CSA, che si richiamano per intero.

ART. 8 – Controlli.

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali è diretta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, il quale si avvale ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 del Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto stabilito nelle Linee guida ANAC di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione sono autorizzati ad impartire all'Appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal contratto. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse.

Sul punto si richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del CSA.

ART. 9 – Risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente quanto disposto all'art. 28 del CSA.

ART. 10 – Modalità di soluzione delle controversie. Foro esclusivo.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la competenza anche per territorio di ogni altro foro e quella arbitrale.

ART. 11 – Spese di contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio oggetto di appalto, dalla consegna alla loro ultimazione.

Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad Euro 7.555.863,97.

Le Parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.

ART. 12 – Clausola di tracciabilità.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, la Stazione appaltante provvederà ad accreditare gli importi contrattuali spettanti all'Appaltatore presso la banca e con le coordinate bancarie indicate dall'Appaltatore. Verranno altresì indicati i nominativi e il codice fiscale delle persone dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L'Appaltatore si obbliga a sottoporre alla Stazione appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l'Appaltatore [che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi] si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. L'Appaltatore si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare, oppure entro sette giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con sistemi diversi dal bonifico.

ART. 14 Elezione di domicilio.

Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione Appaltante presso Ghedi (BS) via Industriale n° 33/35
- l'Appaltatore presso Brescia via Buffalora n. 33/E

* * *

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. 6 facciate, lo stesso è stato letto dalle Parti e viene ritenuto dalle medesime conforme alla loro volontà.

Le Parti sottoscrivono l'atto di proprio pugno.

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(Dott. Alessandro Rinaldi)

PER L'APPALTATORE
(Dott.ssa Agata Di Bona)

C.B.B.O. S.r.l.
PRESIDENTE

CANTIERAPERTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede Legale ed Operativa:
Via Buffalora 3/E - 25135 BRESCIA
Tel. 030.3690311 - Fax 030.3690399
C.F. e P.IVA: 02585290980

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'Appaltatore approva specificamente per iscritto i seguenti: art. 6 (Penali), art. 9 (Risoluzione del contratto), art. 10 (Modalità di soluzione delle controversie. Foro esclusivo), art. 11 (Spese di contratto).

PER L'APPALTATORE
(Dott.ssa Agata Di Bona)

PER LA STAZIONE APPALTANTE
(Dott. Alessandro Rinaldi)

CANTIERAPERTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Sede Legale ed Operativa:
Via Buffalora 3/E - 25135 BRESCIA
Tel. 030.3690311 - Fax 030.3690399
C.F. e P.IVA: 02585290980

C.B.B.O. S.r.l.
PRESIDENTE